
Fondo Pensione
Complementare
per i Lavoratori operanti
nel territorio della
Regione autonoma
Valle d'Aosta

F  N D E M A I N
costruisci il tuo futuro

STATUTO

PAGINA BIANCA

**Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione
Autonoma Valle d'Aosta**

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 – Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 – Regime della forma pensionistica
- Art. 5 – Destinatari
- Art. 6 – Scelte di investimento
- Art. 7 – Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 – Contribuzione
- Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 – Erogazione della rendita
- Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 – Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 – Organi del Fondo
- Art. 15 – Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 – Assemblea dei Delegati - Attribuzioni
- Art. 17 – Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 – Consiglio di amministrazione - Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 – Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
- Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente e Vice Presidente
- Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo
- Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Attribuzioni
- Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 – Incarichi di gestione
- Art. 28 – Banca depositaria
- Art. 29 – Conflitti di interesse
- Art. 30 – Gestione amministrativa
- Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 – Modalità di adesione
- Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 – Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art. 36 – Modifica dello Statuto
- Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 – Rinvio
- Art. 39 – Foro competente

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo pensione complementare per i lavoratori operanti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta" - siglabile FonDemain (di seguito denominato Fondo) - in attuazione dei seguenti accordi istitutivi:
 - a) accordo stipulato in data 23/11/1998 tra: Regione autonoma Valle d'Aosta; Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta; Associazione delle Comunità Montane della Valle d'Aosta; DIRVA – Associazione dei Quadri Dirigenti e Direttivi della Regione autonoma Valle d'Aosta; Associazione Valdostana Industriali; Associazione Valdostana Impianti a Fune; Fédération Regionale des Coopératives Valdôtaines – Soc Coop. a r.l.; Associazione degli Albergatori della Valle d'Aosta; Confartigianato Valle d'Aosta; Associazione Artigiani Valle d'Aosta; F.A.COM – Confesercenti Valle d'Aosta; Associazione Regionale Ingegneri Valle d'Aosta; Associazione Nazionale Dentisti Valle d'Aosta; C.I.S.L. – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; FLERICA – Federaz. Lavoratori Energia Risorse Chimica Affini/C.I.S.L.; FLAEI/C.I.S.L.; FILCA – Federaz. Italiana Lavoratori Costruzioni e affini/CI.S.L.; FIM/C.I.S.L.; FISTEL/C.I.S.L.; FILTA – Federaz. Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento/C.I.S.L.; FISBA/CI.S.L.; FAT – Federaz. Alimentazione e Tabacco/CI.S.L.; FPI – Federaz. Lavoratori del Pubblico Impiego/C.I.S.L.; FIST/C.I.S.L.; SINASCEL Valle d'Aosta – Scuola/C.I.S.L.; SISM Valle d'Aosta – Scuola/C.I.S.L.; SI.NA.L.CO V.V.F./C.I.S.L.; FIT – Federaz. Italiana Trasporti/C.I.S.L.; FISASCAT – Federaz. Lavoratori Commercio Turismo Servizi Valle d'Aosta/C.I.S.L.; FIBA/C.I.S.L.; SLP/C.I.S.L.; C.G.I.L. della Regione autonoma Valle d'Aosta; FILT - Trasporto a Fune/C.G.I.L.; F.P. – Funzione Pubblica/C.G.I.L.; FILCAMS Commercio e Turismo/C.G.I.L.; FLAIE – Forestali e Alimentaristi/C.G.I.L.; Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs – Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs siglato S.A.V.T.; S.A.V.T./Regionali e Funzione Pubblica; S.A.V.T./Enti Locali e Funzione Pubblica; S.A.V.T./Industria; S.A.V.T./Trasporti; S.A.V.T./Agricoli; S.A.V.T./Turismo; S.A.V.T./Costruzioni; S.A.V.T./Commercio Terziario; S.A.V.T./Sanità; S.A.V.T./Scuola; Unione Italiana del Lavoro U.I.L. – Unione Regionale Valle d'Aosta; ASCOM – CONFCOMMERCIO Associazione Regionale del Commercio, Turismo e Servizi della Valle d'Aosta; Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, successivamente integrato con l'accordo stipulato tra le parti in data 22 maggio 2014;
 - b) accordo stipulato in data 8 marzo 2018 tra: ADAVA Federalberghi - Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche Valle d'Aosta; AREV - Associazione Regionale Allevatori Valdostani; AVIF - Associazione Valdostana Impianti a Fune; Associazione Valdostana Maestri di Sci; ASIVA - Associazione Sport invernali Valle d'Aosta; C.N.A. Valle d'Aosta; Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa; CPEL - Consiglio Permanente degli Enti Locali; CONFARTIGIANATO Valle d'Aosta; CONFCOMMERCIO - Associazione regionale del commercio, Turismo e Servizi della Valle d'Aosta; Confederazione Italiana Agricoltori - Sede Regionale per la Valle d'Aosta; CONFINDUSTRIA Valle d'Aosta; CONFPROFESSIONI - Confederazione Italiana Libere Professioni; Fédération Regionale des Coopératives Valdôtaines; Federazione Coldiretti Valle d'Aosta; Lega Nazionale Cooperative e Mutue - Delegazione Valle d'Aosta; Regione autonoma Valle d'Aosta; Unione Regionale degli Agricoltori della Valle d'Aosta; CGIL della Regione autonoma Valle d'Aosta; FILT - CGIL Valle d'Aosta; FP - Funzione pubblica/CGIL; FILCAMS - Commercio e turismo/CGIL; FLAI - Forestali e alimentaristi/CGIL; CISL; FLAEI/CISL;

FILCA - Federazione Italiana lavoratori costruzioni e affini/CISL; FIM/CISL; FP - Funzione Pubblica/CISL; SINASCEL Valle d'Aosta - Scuola/CISL; SISM Valle d'Aosta - Scuola/CISL; FIT - Federazione Italiana trasporti/CISL; FIRST/CISL; SLP/CISL; SAVT; SAVT funzione pubblica; SAVT Industria; SAVT Trasporti; SAVT Agricoli; SAVT Turismo; SAVT Costruzioni; SAVT Commercio terziario; SAVT Sanità; SAVT Scuola; U.I.L. VALDOSTANA; DIRVA - Associazione dei Quadri Dirigenti e Direttivi della RAVA.

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede nel Comune di Pollein.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

1. Possono aderire al fondo:
 - a) i lavoratori dipendenti che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli Accordi di cui all'articolo 1 o che abbiano successivamente sottoscritto accordi integrativi degli stessi, le cui tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti e accordi di settore nazionali, territoriali o aziendali;
 - b) i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e degli enti non economici per i quali leggi regionali abbiano stabilito l'applicazione di trattamenti economici rientranti nell'indennità di cessazione del rapporto di impiego poi confluiti nel Fondo Pensione Cessazione Servizio (FCS);
 - c) i lavoratori autonomi che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta rappresentati dai Soggetti sottoscrittori degli Accordi di cui all'articolo 1 o che abbiano successivamente sottoscritto accordi integrativi degli stessi. La Nota informativa riporta l'indicazione delle categorie di lavoratori potenziali aderenti;
 - d) i lavoratori parasubordinati, intesi come prestatori di collaborazioni coordinate e continuative rese ai sensi del D.Lgs. 81/2015 o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 409 del codice di procedura civile, che svolgono attività nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta;
 - e) i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari di cui alle lett. a) e b) del presente comma che abbiano richiesto l'attivazione di una posizione previdenziale.
2. L'adesione al Fondo è inoltre estesa ai lavoratori che svolgano la loro attività nel territorio della Valle d'Aosta dipendenti dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'accordo istitutivo, previa stipula della fonte istitutiva che li riguarda, rientranti nell'ambito di applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27.
3. Sono associati al Fondo:
 - a) i soggetti individuati ai sensi dei commi precedenti che aderiscano al Fondo stesso con le modalità indicate dall'art. 33 nel rispetto del principio della libertà di adesione, oppure tramite il conferimento tacito del proprio TFR;
 - b) conseguentemente, i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati;
 - c) i lavoratori che percepiscono le prestazioni pensionistiche previste dal presente statuto.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno due comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito del conferimento, è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma. Qualora per effetto del meccanismo del conferimento tacito, al Fondo affluiscono quote di TFR ascrivibili ad un soggetto già aderente al fondo medesimo, le predette quote saranno investite nel comparto garantito. Entro i successivi 12 mesi, l'aderente ha facoltà di unificare la propria posizione; decorso tale periodo, previa comunicazione all'aderente stesso, la posizione sarà unificata nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del conferimento tacito.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto di cui al comma 2. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. I contributi aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017 vengono conferiti al comparto al quale affluiscono gli ulteriori contributi dell'aderente.
5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
6. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento viene fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e sottoposta all'esame dell'Assemblea:
 - un costo "una tantum" in cifra fissa a carico del lavoratore dipendente (aderente di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) e b) del presente Statuto) e del datore di lavoro;
 - un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente di cui all'art. 5, c. 1, lett. c) e d) del presente Statuto, in misura pari a quella complessivamente a carico del lavoratore e del datore di lavoro di cui all'alinea precedente, onde garantire la parità di contribuzione alle spese amministrative;
 - un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente di cui all'art. 5, c. 1, lett. e) del presente Statuto;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'esame dell'Assemblea;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto di appartenenza;
 - c) spese a carico dell'aderente in cifra fissa, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - c.2) riscatto della posizione individuale;
 - c.3) anticipazioni;
 - d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;

- e) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi. Trattasi di spese a carico dell’aderente in cifra fissa, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, da trattenere in sede di erogazione di ogni rata.
- 2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
- 3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
2. Per i lavoratori dipendenti che aderiscono volontariamente al Fondo e che sono interessati dal versamento dei contributi aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 171, primo periodo, della Legge 205/2017, detti contributi si aggiungono a quelli di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per gli aderenti del settore privato la contribuzione è di seguito disciplinata:
 - a) la misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto";
 - b) ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico;
 - c) è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa;
 - d) l'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive;
 - e) l'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
4. Per gli aderenti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 5 comma 1 del presente Statuto la misura della contribuzione è definita liberamente.
5. Per gli aderenti del settore pubblico, la misura e le modalità della contribuzione a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti sono stabiliti dalle normative e dagli accordi istitutivi applicabili, dagli accordi da essi richiamati, dai contratti e dagli accordi applicabili, nonché dalle successive modifiche apportate agli stessi. Gli iscritti potranno versare ulteriori contributi volontari nel rispetto dei limiti e delle modalità definite dal Consiglio di amministrazione.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione, di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ferma restando la destinazione del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun

aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote ed in frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Per gli aderenti del settore privato le prestazioni pensionistiche sono di seguito disciplinate:
 - a) il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 2 lett. e) dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche;
 - b) l'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - c) l'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui alla precedente lettera b) con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - d) nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue;
 - e) nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica;
 - f) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale;

- g) l'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata;
 - h) l'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 4 e 5.
2. Per gli aderenti del settore pubblico le prestazioni pensionistiche sono di seguito disciplinate:
- a) le prestazioni pensionistiche di vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al Fondo pensione;
 - b) le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, sempreché concorrano i requisiti di almeno quindici anni di partecipazione al Fondo e di un'età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza;
 - c) l'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - d) l'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui alla precedente lettera b) con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - e) nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue;
 - f) nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica;
 - g) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale;
 - h) all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare, il lavoratore può richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale per un importo non superiore al 50% di quello maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335, in tal

caso potrà essere richiesta la liquidazione in capitale per un importo fino al 100% del maturato.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
5. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. Per gli aderenti del settore privato il trasferimento e il riscatto della posizione individuale sono di seguito disciplinati:
 - a) l'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo;
 - b) anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 1. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 2. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 3. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 4. riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 50% oppure del 75% (riscatto parziale) oppure del 100% (riscatto totale) ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Tale riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

5. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione;
 - c) in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
2. Per gli aderenti del settore pubblico il trasferimento ed il riscatto della posizione individuale sono di seguito disciplinati:
 - a) l'aderente che abbia maturato almeno tre anni di iscrizione può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare alla quale abbia possibilità di accesso;
 - b) qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo:
 - 1) l'iscritto, indipendentemente dall'anzianità di iscrizione maturata, può trasferire la propria posizione individuale ad altro Fondo pensione al quale abbia possibilità di accesso o a forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93;
 - 2) l'iscritto, ove non abbia maturato il diritto alla pensione complementare di vecchiaia o di anzianità secondo le modalità previste all'art. 10, può optare per il riscatto della propria posizione individuale;
 - 3) mantenere la propria posizione individuale accantonata presso il Fondo anche in assenza di contribuzione;
 - c) in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale viene riscattata, nell'ordine, dal coniuge oppure dai figli oppure, se già viventi a carico dell'aderente, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni dell'aderente, la posizione resta acquisita al Fondo.
 3. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 4. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
 5. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. Per gli aderenti del settore privato le anticipazioni sono di seguito disciplinate:
 - a) L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - 1) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - 2) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia,

- di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- 3) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
 - b) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
2. Per gli aderenti del settore pubblico le anticipazioni sono di seguito disciplinate:
 - a) L'aderente al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati:
 - 1) per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - 2) per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile;
 - 3) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - 4) per le finalità di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e all'art. 5 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151.
 3. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento predisposto dal Consiglio di amministrazione.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Delegati;
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 40 componenti, di seguito denominati "Delegati", eletti o, limitatamente alla componente datori di lavoro, eventualmente anche designati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale allegato al presente Statuto, dei quali:
 - 20 in rappresentanza dei lavoratori;
 - 20 in rappresentanza dei datori di lavoro.Ai fini dell'elezione o designazione dei delegati, gli aderenti di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 5 del presente Statuto sono ricompresi tra la componente "datori di lavoro" e gli aderenti di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 5 del presente Statuto sono ricompresi tra la componente "lavoratori".
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione mediante il subentro del primo degli eventuali candidati non eletti tra quelli del Collegio elettorale che aveva espresso il componente cessato. Il Delegato subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) sul numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) sulla nomina dei Consiglieri e dei Sindaci, sulla determinazione dei loro compensi e sulla revoca degli stessi;
 - d) sugli indirizzi generali dell'attività del Fondo;
 - e) sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci ai sensi del C.C.;
 - f) sull'esclusione degli associati;
 - g) sulla scelta della eventuale società di revisione incaricata della certificazione annuale del bilancio;
 - h) su ogni altra materia la cui competenza gli è attribuita dal C.C. e dalle normative in materia.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio o da almeno la metà dei delegati;
 - b) sullo scioglimento del Fondo su proposta del Consiglio, nonché sulla nomina e sui poteri del/dei liquidatore/i;

- c) su ogni altra materia la cui competenza le è attribuita dal C.C. e dalle normative in materia.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione. La convocazione deve essere effettuata tramite lettera raccomandata o telefax o altro mezzo comprovante l'invio da trasmettere ai Delegati, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo, nonché dell'ordine del giorno. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione via telefax, telegramma o altro mezzo comprovante l'invio da trasmettere almeno tre giorni prima della riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 1/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, salvo che le normative vigenti prevedano maggioranze qualificate in merito ad argomenti specifici:
 - in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Fondo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, assistito da un Segretario nominato dall'assemblea anche tra i non delegati.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto dal Segretario della seduta e sottoscritto dal Presidente della seduta stessa.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di 8 ad un massimo di 16 componenti, di cui metà eletti dai componenti l'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti dai componenti l'Assemblea in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: ognuna delle due componenti dell'Assemblea procederà autonomamente alla elezione dei membri di propria spettanza sulla base di una lista di nominativi proposti da almeno un decimo dei delegati, tra quelli appartenenti alla componente di riferimento, dei quali risulteranno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Al fine di rispettare i predetti requisiti e condizioni possono essere eletti quali amministratori anche soggetti che non siano componenti dell'Assemblea.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, gli stessi saranno sostituiti dai primi candidati esclusi appartenenti alla stessa lista elettorale, purché in possesso dei requisiti previsti all'articolo 18, comma 3.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) nomina il Presidente e il Vice Presidente, rispettivamente e a turno, tra i Consiglieri espressi dai datori di lavoro e tra quelli rappresentanti i lavoratori;
 - b) individua gli indirizzi per l'organizzazione e gestione del Fondo;
 - c) nomina il Direttore Generale Responsabile del Fondo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto, che deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, e ne fissa le competenze aggiuntive a quelle previste dalla normativa stessa ed il trattamento;
 - d) predispone il bilancio preventivo annuale e quello consuntivo sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) delibera sulla nomina di commissioni specifiche sui diversi temi, con poteri consultivi;
 - f) cura gli adempimenti di carattere contabile e di rendicontazione previsti dalle normative vigenti;
 - g) cura la definizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - h) delibera sull'istituzione e l'individuazione dei comparti di gestione e delle linee di indirizzo della gestione patrimoniale, sui criteri generali per l'individuazione e la ripartizione del rischio e per la gestione delle risorse nei comparti di investimento

- individuati, sulla stipula delle convenzioni con i soggetti previsti dalle normative vigenti ai quali affidare la gestione delle risorse;
- i) verifica e valuta i risultati ottenuti dai gestori mediante il raffronto con parametri oggettivi e comparabili;
 - j) delibera sulla scelta della Banca Depositaria delle risorse affidate in gestione, stipulando la relativa convenzione;
 - k) delibera sulla scelta della società di gestione amministrativa, stipulando la relativa convenzione;
 - l) delibera sulla scelta della o delle compagnie di assicurazione a cui affidare la gestione delle prestazioni pensionistiche;
 - m) adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti, misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario in conformità con le normative vigenti in materia ed i criteri elaborati dalla Commissione di Vigilanza;
 - n) vigila sull'osservanza delle regole in materia di conflitti di interesse in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
 - o) riferisce alla Commissione di Vigilanza in merito alle eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ed ai provvedimenti necessari a salvaguardare l'equilibrio stesso, dandone notizia al Responsabile del Fondo per gli effetti previsti dall'articolo 23, comma 7;
 - p) provvede a rendere operative tutte le disposizioni necessarie per ottemperare alle norme di legge o a sopravvenute istruzioni della Commissione di Vigilanza procedendo anche all'adeguamento dello Statuto del Fondo in caso di sopravvenute disposizioni normative;
 - q) ove se ne verifichi l'esigenza, predispone i regolamenti attuativi del presente Statuto e le eventuali modificazioni allo Statuto che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;
 - r) avvia le procedure di elezione dei componenti l'Assemblea, con le modalità previste dal Regolamento elettorale e garantisce la trasparenza dell'elezione;
 - s) determina e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, l'entità della quota di iscrizione al Fondo e della quota associativa;
 - t) delibera sull'esercizio del diritto di voto;
 - u) delibera su ogni altro argomento la cui competenza non è esplicitamente attribuita all'Assemblea e sia finalizzato alla realizzazione dell'attività di amministrazione del Fondo.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax o altra comunicazione che compri l'invio, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione ai Consiglieri e Sindaci. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere inviata anche con altri mezzi almeno 24 ore prima della data della riunione. Alle riunioni del Consiglio è invitato ad assistere il Responsabile del Fondo.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni sei mesi, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 1/3 consiglieri .
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità viene convocata una seconda riunione entro 48 ore e ove l'esito risulti ancora una volta di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

4. E' necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Consiglio per le delibere riguardanti le lettere h), j), k), l) dell'articolo 20, comma 2.
5. Per le delibere riguardanti le materie di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto, è necessaria la presenza, salvo giustificato motivo, degli amministratori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del secondo comma dell'art. 4, del decreto del Ministero del Lavoro 211/97 e successive modificazioni ed integrazioni, almeno nella misura indicata dal comma 3, del medesimo articolo e nel rispetto del principio di pariteticità fra rappresentanti eletti dai datori di lavoro e quelli eletti dai lavoratori.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo svolge le mansioni previste dalla sua carica ed in particolare: sovrintende al funzionamento del Fondo; convoca e presiede le sedute degli organi sociali provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni; trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate; tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di Vigilanza; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o affidatagli dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.

Art. 23 – Direttore generale responsabile del Fondo

1. Il Direttore generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore generale responsabile del Fondo:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
 - inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
7. Il Direttore generale responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. Per l'elezione del Collegio dei Sindaci si procede attraverso liste chiuse presentate da almeno 1/4 dei delegati e vengono nominati quali Sindaci i componenti della lista che abbia raggiunto la maggioranza dei voti.
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, tra i membri del Collegio espressi dalla componente che non ha eletto il Presidente del Fondo.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile e di verifica della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio esprime, inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano

escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 – Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e quella dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla COVIP.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 3, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP. Il Consiglio di amministrazione può altresì modificare le percentuali di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b), punto 4, relative al riscatto parziale.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 39 – Foro competente

Tutte le controversie relative al rapporto associativo, alla materia di cui al presente Statuto e ai regolamenti di attuazione, sono deferite al foro competente di diritto ordinario.